

Oggetto: destinazione oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche.

Premesso che

l'art. 32 della Legge n° 41/86 c. 21 prevede che, fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, i Comuni debbano riservare alla realizzazione di tali interventi almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia;

la Legge Regionale n° 06/89, all'articolo 15, qui sotto riportato, obbliga i Comuni della Regione Lombardia a destinare una quota non inferiore al 10% degli oneri di urbanizzazione all'abbattimento delle barriere architettoniche (6/1989 art. 15)

Art. 15 - Oneri di urbanizzazione.

1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

Rilevato che

questa amministrazione non si è ancora dotata di un proprio Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) anche se la sua predisposizione è prevista dalla legge italiana fin dal 1986 (legge n° 41/86) che, tuttavia, non ne definisce nel dettaglio i contenuti lasciando alle amministrazioni pubbliche ampi margini di autonomia

Si chiede

di avere evidenza e dettaglio, per gli anni dal 2012 al 2019 compresi, di

- quanto ammontano le entrate da oneri di urbanizzazione;
- quale quota delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione sia stata annualmente accantonata per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- quali interventi siano stati fatti, nei diversi anni, con le somme accantonate.

Si richiede risposta scritta.

Magenta, 3 dicembre 2019.

Silvia Minardi,

Capogruppo di Progetto Magenta